

N. R.G. 16/2026



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Seconda Sezione Civile – Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzioni

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

nel procedimento n. 16-1/2026 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

LA GRANDE S.R.L. (02154960344), con sede legale in Parma, via Tiberti n. 24, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MICHELE MAROCCHI (MRCMHL83D05G337Z) elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.michelemarocchi@pec.giuffre.it), ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che:

con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 29 gennaio 2026 LA GRANDE S.R.L. (02154960344) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 44 co. 1 lett. a) entro un termine fissato dal giudice;

con decreto del 4 febbraio 2026 il Tribunale, tra l'altro, ha:

-assegnato alla ricorrente termine fino al 30 marzo 2026 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

-nominato Commissario Giudiziale la dott.ssa LAURA TAVANI;

- disposto che la società istante provvedesse a depositare mensilmente (entro il 15 febbraio 2026 ed entro il 15 marzo 2026) una relazione in cui avrebbe dovuto riferire in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- ordinato alla società istante il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, della somma di euro 15.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria, autorizzando il Commissario Giudiziale a prelevarla;
- nominato Giudice relatore il dott. ENRICO VERNIZZI affinché provvedesse sull'istanza di conferma delle misure protettive richieste, nonché a relazionare al Collegio ove necessario;
- con decreto del 17 febbraio 2026 il Giudice relatore ha confermato per mesi quattro le misure protettive iscritte presso il Registro Imprese;
- in data 30 marzo 2026 la ricorrente ha domandato una proroga di giorni 60, e così fino al 29 maggio 2026, del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;
- con decreto del 15 aprile 2026 il Tribunale ha concesso la proroga richiesta;
- con istanza depositata in data 29 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda;

osservato che:

l'art. 43 CCII statuisce che "In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale";

nel caso di specie alla data odierna non sono intervenuti né altri creditori, né il Pubblico Ministero;

a norma dell'art 55 comma III CCII le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza;

analogo trattamento deve essere riservato alle misure protettive confermate ex art 54 comma II CCII (e già efficaci dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese) in caso di rinuncia alla domanda ex art 40 CCII (ove nel frattempo non già divenute inefficaci per decorrenza del termine concesso con ordinanza di conferma);

P.Q.M

DICHIARA l'estinzione del procedimento promosso da LA GRANDE S.R.L. (02154960344) ;

DICHIARA la cessazione dell'efficacia delle misure protettive confermate con decreto del Giudice relatore del 17 febbraio 2026 (ove non già venute meno per decorrenza del termine concesso);

AUTORIZZA la ricorrente al ritiro dell'eventuale residuo importo delle somme versate in conto spese di giustizia all'esito della liquidazione del compenso spettante al Commissario ed agli ausiliari eventualmente nominati nell'ambito della procedura;

ORDINA alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al Commissario, al Registro delle Imprese ed al PM.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi